# REGOLAMENTO

## *PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI ASSISTENZA E/O PREVIDENZA COMPLEMENTARE*

## PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

# TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

## Art. 1. - DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e/o previdenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale a tempo indeterminato. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di assistenza e/o previdenza complementare.

## Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di assistenza e/o previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova, in servizio a tempo indeterminato, facenti parte delle categorie C, D e Dirigenti.
2. Sono beneficiari del fondo i dipendenti con profilo di vigilanza appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La quota pro capite viene determinata in relazione al numero delle persone beneficiarie del fondo previsto per ciascun anno (entità fondo /numero persone). Tale quota viene conferita al fondo in proporzione sia alla prestazione lavorativa (part-time), sia al periodo di servizio nel corso dell'anno di competenza ( personale in quiescenza, cambio di profilo, ecc).
4. Le modalità di versamento delle quote destinate al fondo ed effettuato dal Comune di Genova verranno definite in apposito protocollo di intesa.
5. Il personale neo assunto potrà usufruire delle quote accantonate sul fondo solo dopo il superamento del periodo di prova.

## Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI ASSISTENZA E/O PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità assistenziali e/o previdenziali complementari del richiamato art. 208 e, pertanto, saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino un' assistenza e/o previdenza integrativa.
2. Le forme di assistenza e/o previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti assistenziali e/o previdenziali complementari sono selezionati con una ricerca di mercato.

## Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di assistenza e/o previdenza complementare sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS. Tale quota, attualmente corrisponde ad una percentuale pari al 2,5% del riscosso, non può essere inferiore ed Euro 300.000 come concordato con verbale di accordo n. 7V del 06.02.2009. L'entità della percentuale e della quota minima applicata saranno oggetto di contrattazione tra le OO.SS. e l'Amministrazione

all'inizio di ogni nuovo esercizio finanziario e non potranno essere inferiori a quanto stabilito nell'accordo n. 7V del 06.02.2009; eventuli variazioni non necessitano di modifica al presente Regolamento.

2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando un apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
3. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa , in base ai parametri previsti al comma 1 del presente articolo, è frutto di operazione matematica sulla base di quanto scritto a bilancio di entrata dell'ente al capitolo corrispondente.

## Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti previdenziali dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche in ordine di priorità:
   - Capitale garantito;
   - Rendimento minimo annuo garantito;
   - Costi;
   - Condizioni di recesso;
   - Possibilità di cambio linea;
   - Indice di affidabilità.
2. Gli strumenti assistenziali dovranno essere selezionati tra prodotti con riferimento ad eventi quali a titolo esemplificativo:
   - Ricoveri ospedalieri, interventi, cure
   - Malattie e infortuni
   - Visite, esami diagnostici e di laboratorio
   - Protesi, presidi sanitari, occhili e lenti
   - Cure odontoiatriche
   - Tutele legali /civili
3. In base alle priorità sopra esposte il DIRETTIVO DEL FONDO individuerà le 3 proposte migliori che verranno sottoposte all'Assemblea del Corpo per la scelta del prodotto cui aderire.
4. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma assistenziale e/o previdenziale complementare selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione, sottoscrivendo individualmente la propria posizione assistenziale e/o previdenziale con il soggetto prescelto.

## Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque del venire meno all'appartenenza al Corpo di P.M. il fondo assistenziale e/o previdenziale complementare selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
   - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
   - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
   - Richiedere un' anticipazione della quota accantonata così come previsto dal D. Lgs 252/05.

**Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE – ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE DEL FONDO**

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.
3. Il fondo può inoltre essere implementato da eventuali donazioni, lasciti, finanziamenti volontari, campagne di sensibilizzazione, anche attraverso proventi da pubblicazioni, iniziative, manifestazioni e/o altre forme di attività compatibili con la professione di operatore di Polizia Municipale.

**Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO**

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali complementari selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

## TITOLO II - DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL DIRETTIVO DEL FONDO.

**Art. 9 – ISTITUZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, le risorse destinate a finalità assistenziali e/o previdenziali dell'art.208 debbono essere gestite dagli organismi di cui all'art.55 CCNL del 14/11/2000.
2. Tale organismo per il Corpo della Polizia Locale di Genova è costituito dalla Società di Mutuo Soccorso che svolge da tempo una riconosciuta attività di tipo ricreativo, sociale, sportivo, culturale e aggregante per i dipendenti e i loro familiari.
3. La Società di Mutuo Soccorso svolge la funzione di controllo della procedura per la creazione, l'insediamento e i successivi rinnovi del Direttivo del Fondo. Tale organismo rimane svincolato dalle funzioni del Direttivo della Società di Mutuo Soccorso e non ha alcuna possibilità di espressione per quanto riguarda la gestione economica-sociale della Società di Mutuo Soccorso stessa.

**Art. 10 – COMPOSIZIONE**

1. I componenti del Direttivo del Fondo sono scelti tra i soli operatori di Polizia Municipale e secondo il seguente criterio:
   - Sette componenti effettivi più sette supplenti individuati tra gli appartenenti al Corpo di P.M. secondo quanto previsto dall'art. 55 del CCNL del 14.09.2000. Uno dei componenti effettivi svolgerà la funzione di Presidente ed uno quella di segretario.
   - I membri del Direttivo del Fondo vengono eletti con votazione palese a maggioranza alla quale partecipa il solo personale della Polizia Municipale di Genova, destinatario del presente Regolamento.

## Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. La sede del Direttivo è individuata presso la sede della Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale. Nel caso di indisponibilità, il Direttivo provvederà a designare una sede alternativa.
2. Il Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rieletti per un massimo di due mandati.
3. Il Direttivo, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mandato, dovrà indire le elezioni per la scelta dei suoi nuovi componenti, da scegliersi in base ai criteri specificati all'art.10 del presente regolamento.
4. Sarà cura del Direttivo valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto, anche attraverso la bacheca sindacale o altri strumenti informatici.

## Art. 12 - FINALITÀ ED INIZIATIVE

1. Il Direttivo del Fondo, all'atto del suo insediamento, dovrà predisporre un regolamento interno, con il quale definire le proprie modalità di funzionamento. Tale regolamento verrà portato a conoscenza degli appartenenti alla Polizia Municipale di Genova.
2. Il Direttivo del Fondo dovrà perseguire le seguenti finalità:
   - Predispone, entro 90 giorni dal suo insediamento, la ricerca di mercato tra gli operatori del settore per affidare l'incarico di gestione del fondo e sottoporre i preventivi all'assemblea generale del Corpo, da indirsi immediatamente dopo la scadenza del suddetto termine;
   - Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle società;
   - Definire il protocollo d'intesa con il Comune di Genova per le modalità di versamento delle quote destinate al fondo con finalità assistenziali e/o previdenziali per il personale della Polizia Municipale, sulla base del verbale di accordo n. 7 V del 06.02.2009.
3. Di ogni seduta del Direttivo del Fondo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo deve essere indetta una specifica assemblea plenaria.

## Art. 13 – COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Direttivo del Fondo può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Direttivo del Fondo opera.
2. I soggetti che collaborano con il Direttivo del Fondo, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Direttivo del Fondo stesso tra gli operatori di P.M., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

## Art. 14 - ADEMPIMENTI

1. Il Direttivo del Fondo è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo.

2. La partecipazione ai lavori del Direttivo del Fondo non dà diritto a compensi economici.
3. Le sedute del Direttivo del Fondo sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

## Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore entro 15 giorni dalla sua approvazione ed andrà a gestire le somme stanziate a partire dall'anno 2009 come da accordo n. 7V del 06.02.2009;
2. Il presente regolamento potrà essere modificato dal solo Direttivo del Fondo con voto palese dei suoi componenti ed approvato in assemblea plenaria in sessione straordinaria, a maggioranza semplice dei presenti.

## Art. 16 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare la Legge Regionale n. 31/2008 e il Codice della Strada.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

Genova, 12 Marzo 2012

CIGL, CISL, UIFPL, DICCAP

POLIZIA MUNICIPALE S.M.S. GENOVA